

STATUTO DEL COMUNE

Approvato con atto n. 136 del 10.10.1991 e successivamente modificato con atti:
189 del 12.12.1991 - 77 del 2.6.1992 - 96 del 22.7.1992, 38 del 15.4.1994 - 117 del 25.11.1994 - 17 del 13.3.1995 -
87 del 20.12.1996 - 72 del 21.7.1998 - 118 del 26.11.1998 - 30 del 13.3.2000 e 53 del 25.9.2001

INDICE

PARTE PRIMA - Valori ed elementi costitutivi

TITOLO I - Principi fondamentali

- Art. 1 **La Comunità**
- Art. 2 **Il Comune**
- Art. 3 **Lo Statuto**
- Art. 4 **Il territorio**
- Art. 5 **La popolazione**
- Art. 6 **La famiglia, l'infanzia, gli anziani**
- Art. 7 **I diritti universali**
- Art. 8 **Pace e giustizia fra i popoli**

TITOLO II - Attribuzioni generali del Comune

- Art. 9 **Funzioni del Comune**
- Art. 10 **Azione amministrativa ed informazione**
- Art. 11 **Programmazione**
- Art. 12 **Regolamenti**
- Art. 13 **Borgate, frazioni e toponomastica**
- Art. 14 **Sede e stemma del Comune**
- Art. 15 **Forme associative fra enti**

TITOLO III - Promozione economica, sociale, culturale

- Art. 16 **Tutela ambientale e sviluppo**
- Art. 17 **Assetto territoriale ed urbanistico**
- Art. 18 **Lavoro ed iniziativa economica**
- Art. 19 **Finanza e contabilità**
- Art. 20 **Sicurezza pubblica**
- Art. 21 **Sicurezza sanitaria e sociale**
- Art. 22 **Attività sportive e turistiche**
- Art. 23 **Attività culturali**
- Art. 24 **Diritto allo studio**
- Art. 25 **Pari opportunità**

PARTE SECONDA - Diritti e doveri dei cittadini

TITOLO I - Il cittadino e le formazioni sociali

- Art. 26 **Soggetti della partecipazione**
- Art. 27 **Pubblico Registro**
- Art. 28 **Consulte comunali**
- Art. 29 **Doveri civici**

TITOLO II - Diritto di informazione

- Art. 30 **Informazione e partecipazione**
- Art. 31 **Esercizio del diritto**
- Art. 32 **Pubblicità delle sedute**
- Art. 33 **Pubblicazioni all'Albo del Comune**
- Art. 34 **Consultazione degli atti**
- Art. 35 **Mezzi di comunicazione di massa**
- Art. 36 **Informazione ed intervento nel procedimento**

TITOLO III - Partecipazione ed iniziativa dei cittadini

SEZIONE I - Referendum popolari

- Art. 37 **Referendum**
- Art. 38 **Limitazioni**
- Art. 39 **Promotori e Garanzie**
- Art. 40 **Convocazione e svolgimento della consultazione**
- Art. 41 **Elettorato attivo**
- Art. 42 **Comitato di garanzia**
- Art. 43 **Risultato della Consultazione**

SEZIONE II - Referendum speciali

Art. 44	Definizione
Art. 45	Convocazione
Art. 46	Svolgimento
Art. 47	Diritto di accesso
	SEZIONE III - Altre forme di iniziativa e di consultazione
Art. 48	Iniziativa popolare
Art. 49	Istanze, petizioni e proposte
Art. 50	Assemblea dei cittadini
Art. 51	Altre forme di consultazione
	TITOLO IV - Azione popolare, conciliazione composizione dei dissidi - Difensore Civico
	SEZIONE I - Azione popolare, conciliazione composizione dei dissidi
Art. 52	Tutela della Comunità
Art. 53	Azione amministrativa sostitutiva
Art. 54	Azione penale integrativa
Art. 55	Bonaria composizione dei dissidi privati
	SEZIONE II - Il Difensore Civico
Art. 56	Istituto e prerogative
Art. 57	Ambito di intervento
Art. 58	Rapporti con gli organi comunali
Art. 59	Requisiti
Art. 60	Candidature
Art. 61	Elezione
Art. 62	Durata in carica, decadenza e revoca
	PARTE TERZA - Ordinamento Del Comune
	TITOLO I - Organi Del Comune
Art. 63	Organi del Comune
	SEZIONE I - Il Consiglio Comunale.
Art. 64	Composizione
Art. 65	Pubblicità delle spese elettorali
Art. 66	Competenze
Art. 67	Prerogative dei consiglieri
Art. 68	Proposte di deliberazione
Art. 69	Convocazione
Art. 70	Svolgimento delle sedute
Art. 71	Esecutività delle deliberazioni
Art. 72	Commissioni permanenti
Art. 73	Commissioni speciali e d'inchiesta
Art. 74	Gruppi consiliari
Art. 74/bis	Conferenza dei Capigruppo
	SEZIONE II - La Giunta Comunale
Art. 75	Composizione
Art. 76	Elezione del Sindaco - Nomina della Giunta
Art. 77	Mozione di sfiducia
Art. 78	Competenze
Art. 79	Assessori
Art. 80	Funzionamento
	SEZIONE III - Il Sindaco
Art. 81	Principi generali
Art. 82	Responsabile dell'Amministrazione - Competenze
Art. 83	Ufficiale del Governo - Attribuzioni
Art. 84	Ordinanze e decreti
Art. 85	Delegazioni ed incarichi
Art. 86	Vigilanza
	TITOLO II - Organizzazione degli uffici dei servizi e del personale
Art. 87	Principi generali
Art. 88	Organizzazione e disciplina del personale
	SEZIONE I - Il Segretario comunale
Art. 89	Prerogative e funzioni
Art. 90	Vicesegretario comunale

SEZIONE II - Dirigenti E Funzionari

- Art. 91 **Prerogative generali**
- Art. 92 **Funzioni specifiche**
- Art. 93 **Contratti a tempo determinato**
- Art. 94 **Convenzioni a termine**

TITOLO III - Servizi pubblici comunali

- Art. 95 **Principi generali**
- Art. 96 **Gestione in economia**
- Art. 97 **Concessione a terzi**
- Art. 98 **Aziende speciali**
- Art. 99 **Istituzioni**
- Art. 100 **Società per azioni**
- Art.100bis **Contratti di sponsorizzazione**

TITOLO IV - Convenzioni, consorzi, accordi di programma

- Art. 101 **Convenzioni**
- Art. 102 **Consorzi**
- Art. 103 **Accordi di programma**

TITOLO V - Ordinamento finanziario revisione e controllo della gestione

SEZIONE I - Ordinamento finanziario e contabile

- Art. 104 **Principi generali**
- Art. 105 **Bilancio**
- Art. 106 **Conto consuntivo**
- Art. 107 **Contabilità finanziaria**
- Art. 108 **Contabilità economica**
- Art. 109 **Entrate comunali**
- Art. 110 **Gestione del patrimonio**
- Art. 111 **Tesoreria e riscossione delle entrate**
- Art.111bis **Sanzioni**

SEZIONE II - Revisione e controllo della gestione

- Art. 112 **Collegio dei revisori**
 - Art. 113 **Funzioni dei revisori**
 - Art. 114 **Controllo interno della gestione**
- PARTE QUARTA - Approvazione e revisione dello Statuto - Disposizioni transitorie**
- Art. 115 **Approvazione dello Statuto**
 - Art. 116 **Commissione per l'attuazione dello Statuto**
 - Art. 117 **Revisione dello Statuto**
 - Art. 118 **Inderogabilità dallo Statuto**
 - Art. 119 **Disposizioni transitorie**
 - Art. 120 **Ulteriori disposizioni transitorie**
 - Art. 121 **Entrata in vigore**

PARTE PRIMA

VALORI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

La Comunità

1. Agliana è una Comunità locale autonoma costituzionalmente riconosciuta e tutelata.
2. La Comunità è costituita dal territorio, dalla popolazione, dalla comunanza dei valori storici, etico-sociali, culturali, civili e spirituali; il Comune è l'Ente che la rappresenta e, attraverso lo Statuto, ne esercita il governo.

Art. 2

Il Comune

1. Il Comune rappresenta la Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
2. Ispira la propria azione ai valori della giustizia e della solidarietà; opera per il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza fra i cittadini.
3. Garantisce pari dignità e pari opportunità alle persone, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni e condizioni personali e sociali.

Art. 3

Lo Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, garantisce e regola l'esercizio della autonomia normativa ed organizzativa della Comunità.
2. Riconosce e tutela i valori fondamentali che ispirano la Comunità aglianese, promuovendo l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi.
3. Promuove e valorizza le libere forme associative ed il volontariato.
4. Garantisce la partecipazione, la consultazione e l'azione popolare, assicurando ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso, di informazione, di controllo.
5. Disciplina il funzionamento e le competenze degli organi, stabilisce l'organizzazione e l'ordinamento del Comune, da attuazione ai controlli.

Art. 4

Il territorio

1. Il territorio della Comunità di Agliana è quello storicamente determinato e legalmente attribuito. La Comunità tutela, nell'ambito delle competenze costituzionali, il territorio e la denominazione.

Art. 5

La popolazione

1. La popolazione è quella residente nel territorio della Comunità; sono equiparati ai residenti, per tutti i fini che non contrastino con la legge e con lo Statuto, coloro che operano o soggiornano stabilmente in Agliana, qualunque ne sia la cittadinanza.
2. La Comunità tutela i diritti degli emigrati dal proprio territorio e degli immigrati nel proprio territorio.

Art. 6

La famiglia, l'infanzia, gli anziani

1. Il Comune agevola diritto degli uomini e delle donne a fondare una famiglia senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza, lingua, religione.
2. Tutela e favorisce il diritto e il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.
3. Riconosce a tutti i bambini i diritti proclamati nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e si adopera per la loro piena attuazione.
4. Aderisce alle proposte che mirano a realizzare una concreta difesa dell'infanzia dalle violenze inferte dalla moderna società dei consumi.

5. Tutela gli anziani attraverso azioni volte a garantire la piena ed integrale appartenenza alla Comunità; favorisce la trasmissione e la utilizzazione del patrimonio di esperienza e di saggezza da essi accumulato.

Art. 7

I diritti universali

1. La Comunità di Agliana tutela, nell'ambito dei propri poteri, il diritto alla vita, alla libertà, alla giustizia, alla sicurezza personale di tutti gli esseri umani.

2. Favorisce il pieno riconoscimento, per ogni individuo, di tutti gli altri diritti fondamentali proclamati universalmente.

Art. 8

Pace e giustizia fra i popoli

1. La Comunità di Agliana si ispira ai principi della libertà, della pace e della giustizia tra i popoli.

2. Ripudia le disuguaglianze e le discriminazioni razziali.

3. Favorisce, anche con proprie iniziative internazionali, l'affermarsi della solidarietà e della cooperazione fra i popoli.

4. Promuove, a tal fine, la cultura della pace, della non violenza, della solidarietà, dell'accoglienza e dei diritti umani, attraverso iniziative di informazione, di ricerca, di educazione e di cooperazione, da attuarsi in collaborazione con i gruppi e le associazioni sociali e culturali e con le istituzioni scolastiche.

TITOLO II

ATTRIBUZIONI GENERALI DEL COMUNE

Art. 9

Funzioni del Comune

1. Il Comune, autonomo entro l'unità della Repubblica, cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità.

2. Esercita le funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio del Comune, principalmente nei settori dei servizi sociali, culturali e civili, dell'assetto e utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico sostenibile.

3. Gestisce i servizi di competenza statale che gli sono affidati dalla legge; esercita le funzioni attribuite, trasferite o delegate, dallo Stato o dalla Regione.

Art. 10

Azione amministrativa ed informazione

1. Il Comune informa la propria azione amministrativa ai principi dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni, della semplificazione delle procedure, della partecipazione; ne persegue e ne verifica, con idonei strumenti, l'efficacia e l'efficienza e ne valuta i risultati.

2. Adegua la propria organizzazione al principio della distinzione tra le responsabilità degli organi elettivi e quelle delle strutture operative e gestionali.

3. Rende pubblici, con mezzi proporzionati alla rilevanza, i provvedimenti assunti dagli organi comunali. Promuove, per gli atti di particolare importanza, forme di informazione e consultazione preventiva.

4. Provvede, con le modalità stabilite dal Regolamento, ad acquisire e rendere pubblica la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di incarichi direttivi del Comune e delle aziende, istituzioni e società da esso dipendenti.

Art. 11

Programmazione

1. Nella propria azione di governo il Comune adotta il metodo della programmazione ed adegua l'organizzazione secondo criteri idonei a realizzarlo.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per la propria competenza, alla loro attuazione.

3. Partecipa alla programmazione economica, sociale e territoriale della Regione, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

Art. 12
Regolamenti

1. Il Comune adotta, nell'ambito della legge e dello Statuto, regolamenti per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni proprie e delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti.
2. I regolamenti non possono modificare lo Statuto né da esso derogare.
3. I regolamenti sono pubblicati, entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore, sul Bollettino del Comune.

Art. 13
Borgate, frazioni e toponomastica

1. La competenza alla denominazione delle borgate e delle frazioni, attribuita al Comune, è esercitata previa consultazione delle popolazioni interessate.
2. Nella denominazione delle vie, delle piazze, delle altre aree di circolazione e dei principali edifici, sarà tenuto particolarmente conto di specifiche considerazioni storiche, culturali, sociali, sia di carattere locale che generale.
3. Salvo casi particolari da motivarsi adeguatamente non è consentito il cambio di denominazione relativo ai comma 1 e 2; qualora il cambio o la rettifica medesima riguardino vie, piazze ed altre aree di circolazione, deve essere indicata anche quella sostituita.

Art. 14
Sede e stemma del Comune

1. La sede del Comune, fatte salve le competenze regionali in materia, è confermata nel capoluogo, nella sua attuale ubicazione.
2. Il Comune ha il diritto esclusivo di utilizzare, negli atti, nel sigillo, nel gonfalone, lo stemma che l'uso e la storia hanno assegnato, nel corso dei secoli, alla Comunità di Agliana e ad essa legalmente riconosciuto dallo Stato.
3. Salva la temporanea autorizzazione del Consiglio comunale, è vietato l'uso dello stemma del Comune per fini non istituzionali.
4. L'autorizzazione ad associazioni, enti ed imprese, è data previa verifica della sussistenza di un interesse anche indiretto della Comunità, con riferimento particolare alla sua immagine e al suo sviluppo economico e sociale e, comunque, nel rispetto dei principi generali del presente Statuto.
5. L'autorizzazione non viene data e, se già data, viene comunque revocata, nel caso di aziende che utilizzino lo stemma per la commercializzazione di manufatti prodotti in prevalenza al di fuori del territorio regionale.
6. L'autorizzazione può essere revocata in qualunque tempo, senza preavviso, quando l'uso dello stemma o di parte di esso, nuoccia all'immagine e agli interessi della comunità aglianese o per violazione del precedente comma 5.
7. I bozzetti raffiguranti lo stemma e il gonfalone vengono confermati esplicitamente con l'approvazione dello Statuto. La loro modificazione importa il procedimento previsto per le revisioni statutarie.

Art. 15
Forme associative fra enti

1. Il Comune partecipa, in condizione di reciprocità e pari dignità, alle forme associative, ai consorzi, alle convenzioni, agli accordi di programma fra comuni, province, regioni, stato; ne promuove, quando occorra, l'iniziativa.
2. Opera per sviluppare le esperienze consortili che sono in atto con i comuni contermini, secondo le modalità e i tempi che saranno concordemente definiti.
3. Accetta, in condizione di parità con altri enti, le limitazioni di autonomia necessarie per l'esercizio sovracomunale di compiti, funzioni e servizi.

TITOLO III
PROMOZIONE ECONOMICA, SOCIALE, CULTURALE

Art. 16
Tutela ambientale e sviluppo

1. Il Comune riconosce la protezione dell'ambiente quale valore fondamentale della Comunità.

2. Tutela la salvaguardia attiva delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio.

3. Promuove lo sviluppo nell'ambito della compatibilità e sostenibilità ambientale, allo scopo di garantire alla collettività una più elevata qualità della vita.

Art. 17

Assetto territoriale ed urbanistico

1. Il Comune esercita le funzioni riguardanti l'assetto e l'utilizzazione del territorio attraverso la pianificazione urbanistica coordinata con gli strumenti di programmazione sovracomunale.

2. Coordina e, per quanto di competenza, attua le opere infrastrutturali, secondo le esigenze e le priorità definite dal Piano pluriennale di attuazione.

3. Concorre ad assicurare il diritto alla casa, quale riconoscimento di una funzione sociale preminente.

4. Favorisce la realizzazione di insediamenti produttivi relativi all'agricoltura, all'artigianato, all'industria, ai servizi.

Art. 18

Lavoro ed iniziativa economica

1. Il Comune promuove la funzione sociale del lavoro e della iniziativa economica pubblica e privata.

2. Favorisce, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, lo sviluppo dell'artigianato, del commercio, della piccola impresa e della cooperazione.

3. Istituisce idonei organismi di consultazione e di confronto fra le componenti produttive e sociali avvalendosi delle elaborazioni da essi formulate.

4. Riconosce tutte le organizzazioni sindacali.

Art. 19

Finanza e contabilità

1. Il Comune esercita la propria attività finanziaria nell'ambito della legge e del regolamento di contabilità.

2. Osserva, negli atti di programmazione finanziaria, i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario; verifica i risultati della gestione mediante la contabilità economica ed il rendiconto del bilancio e del patrimonio.

Art. 20

Sicurezza pubblica

1. Il Comune esercita le funzioni relative alla polizia locale, concernenti le attività di polizia urbana e rurale, che si svolgono nell'ambito del territorio comunale e non appartenenti alle competenti autorità statali, salve le deroghe previste dalla legge.

2. Esercita altresì, nell'ambito della legge, le proprie competenze in materia di protezione civile, sia per quanto riguarda le calamità naturali che per i rischi derivanti da impianti industriali. Riconosce e promuove il ruolo del volontariato di protezione civile.

Art. 21

Sicurezza sanitaria e sociale

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie e sociali che gli sono attribuite dalla legge.

2. Persegue l'obiettivo di tutela attiva della persona attraverso un integrato sistema di educazione e prevenzione e sicurezza sanitaria e sociale realizzato anche con la piena valorizzazione del volontariato.

3. Concorre alla tutela dei diritti del malato e del disabile; contribuisce, unitamente agli organi della Repubblica, a garantire cure gratuite ai meno abbienti.

Art. 22

Attività sportive e turistiche

1. Il Comune esercita le funzioni in materia di promozione di attività ricreative e sportive, gestione di impianti e servizi complementari al turismo ed esercizi ricettivi extra-alberghieri.

2. Promuove l'attività sportiva assicurando l'accesso agli impianti comunali a tutti i cittadini e favorendo, in collaborazione con le associazioni sportive, la diffusione dello sport quale momento formativo, di aggregazione, di espressione della persona.

Art. 23
Attività culturali

1. Il Comune svolge attività di promozione educativa e culturale attinente particolarmente alla comunità locale, o direttamente, o collaborando con enti, istituzioni, associazioni a base rappresentativa.
2. Valorizza il patrimonio culturale in tutte le sue forme ed espressioni. Collabora con la scuola e con i suoi operatori. Promuove occasioni di incontro e di scambio, incoraggia la produzione di nuove espressioni culturali. Favorisce iniziative fondate sulla tradizione locale.

Art. 24
Diritto allo studio

1. Il Comune esercita le funzioni relative al diritto allo studio concernenti le strutture, i servizi individuali e collettivi e le attività educative, nell'ambito della legislazione statale e regionale in materia.
2. Disciplina le modalità di accesso ai servizi ed i criteri per la determinazione delle tariffe a carico degli utenti. Tali criteri devono tener conto delle diverse condizioni economiche e sociali dei cittadini.

Art. 25
Pari opportunità

1. Il Comune persegue l'effettiva realizzazione delle condizioni di pari opportunità fra le donne e gli uomini ed il riequilibrio dei ruoli nella società attraverso la promozione di azioni positive, assumendo la differenza, anche nella pratica politica, come valore qualificante.
2. Promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti; a tal fine, nessuno dei due sessi può, di norma, essere in questi rappresentato in misura inferiore alla metà dei componenti.
3. Opera per il potenziamento e la diffusione dei servizi sociali.
4. Programma e coordina gli orari degli esercizi commerciali, degli uffici e dei servizi pubblici, armonizzandoli con le esigenze collettive e generali degli utenti.

PARTE SECONDA
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I
IL CITTADINO E LE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 26
Soggetti della partecipazione

1. L'esercizio dei diritti di partecipazione, informazione e controllo sulla attività dell'amministrazione spetta al cittadino, sia come singolo sia nelle formazioni sociali operanti nella Comunità ed è conseguente all'adempimento dei doveri di solidarietà civile, economica e sociale.
2. Tutte le libere forme associative, riconosciute o non riconosciute, permanenti o temporanee, nonché gli enti, gli organismi e le istituzioni concorrono, nelle forme fissate dallo Statuto, ad orientare l'attività del Comune e ad essa partecipano attraverso l'accesso alle strutture ed ai servizi. Alle stesse non è richiesto alcun particolare requisito, se non quello di perseguire, nell'ambito della legalità e con metodo democratico, finalità di interesse comune.
3. Il comune favorisce il diritto di espressione e le iniziative di partecipazione poste in essere dai cittadini di età inferiore ai diciott'anni, disciplinando con propri regolamenti:
 - a) le forme di consultazione e di reciproco scambio di opinioni con gli organi eletti democraticamente all'interno delle istituzioni scolastiche;
 - b) le forme di consultazione su questioni di carattere generale o particolare.Promuove ogni altra iniziativa che ne valorizzi la partecipazione attiva alla vita della Comunità.

Art. 27
Pubblico Registro

1. Il Consiglio comunale istituisce ed il Sindaco tiene aggiornato un Pubblico Registro, nel quale sono iscritti i soggetti della partecipazione.

2. Il registro si compone di tre parti nelle quali sono iscritti su domanda o d'ufficio: nella prima i soggetti legalmente riconosciuti; nella seconda i soggetti non riconosciuti; nella terza i soggetti le cui finalità siano temporalmente predeterminabili.

3. Ogni parte del Registro è suddivisa in tre sezioni, attinenti alle materie di prevalente impegno delle formazioni sociali: lavoro, economia e sviluppo; sanità e sicurezza sociale; istruzione, cultura e tempo libero.

4. L'iscrizione è fatta eseguire dal Sindaco, previa la conforme deliberazione del Consiglio comunale; in essa devono essere riportate la sede, la denominazione e le finalità del soggetto, le generalità del legale rappresentante e dei componenti dell'organo esecutivo. Ogni pagina del registro è vidimata dal Sindaco e dal Segretario.

5. Con la deliberazione istitutiva del Registro, il Consiglio comunale ne stabilisce le forme, le modalità di conservazione, di aggiornamento e di consultazione.

6. La partecipazione diretta delle formazioni sociali a competizioni elettorali politiche o amministrative comporta il divieto di iscrizione al Registro e, se questa sia già avvenuta, la cancellazione.

Art. 28

Consulte comunali

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio della propria attività programmatica, istituisce e regola l'attività di organi di consulenza rappresentativi delle diverse istanze economiche, sociali, culturali.

2. La Consulta comunale dell'economia e del lavoro è composta dai rappresentanti delle istituzioni, delle categorie produttive, delle libere professioni e da esperti di materie economiche e del lavoro.

3. La Consulta comunale dei problemi sociali è composta dagli operatori del settore, dai rappresentanti delle associazioni del volontariato, dalle rappresentanze sindacali interessate, da altri soggetti portatori di rilevanti istanze sociali.

4. La Consulta comunale della cultura è composta dai rappresentanti delle istituzioni scolastiche, dai rappresentanti delle istituzioni ed associazioni culturali e sportive, da esperti del settore.

5. Le consulte hanno compiti prevalentemente programmatici; hanno potere di proposta, con obbligo di esame, nei confronti del Consiglio comunale e della Giunta. Possono dar vita a strutture permanenti di osservazione e di studio dei problemi rimessi alla loro competenza.

6. La nomina delle consulte è di competenza del Consiglio comunale. Almeno due terzi del numero complessivo dei componenti di ogni consulta, stabilito nel Regolamento, devono essere designati dai soggetti iscritti nel Pubblico Registro, tenendo conto delle rispettive materie di competenza; i restanti componenti sono designati, nel proprio seno, dal Consiglio comunale.

7. Fino a quando non sia istituito il Pubblico Registro, le designazioni sono effettuate dai soggetti rappresentanti delle istanze economiche, culturali e sociali, in conformità con le previsioni dei regolamenti istitutivi delle Consulte.

8. Le consulte eleggono il Presidente, scelto nel proprio seno, fra i componenti designati dai soggetti iscritti nel Pubblico Registro.

9. Fuori dei casi disciplinati dai precedenti comma, possono costituirsi consulte per problemi ed attività specifiche. La deliberazione del Consiglio comunale che le istituisce ne disciplina la composizione ed il funzionamento."

Art. 29

Doveri civici

1. Costituisce dovere civico di ogni cittadino, singolo o associato, concorrere allo sviluppo sociale, culturale e morale della Comunità.

2. I soggetti di partecipazione non possono perseguire fini di lucro. Non costituisce fine di lucro il reperimento dei mezzi per l'esercizio della propria attività.

3. I medesimi sono tenuti, per le questioni riservate delle quali vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività, al segreto d'ufficio, nei modi e nelle forme stabilite per i pubblici amministratori.

4. Fatte salve le eventuali conseguenze penali, decadono immediatamente da ogni rapporto di partecipazione con il Comune i soggetti che, venuti a conoscenza di questioni riservate, le utilizzino in vantaggio di sé o di altri, o procurino ad altri un danno. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

TITOLO II

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 30

Informazione e partecipazione

1. Il Comune riconosce, promuove e garantisce il diritto dei cittadini e delle formazioni sociali ad una informazione completa ed obbiettiva sulla propria attività, quale premessa per una effettiva partecipazione popolare alla vita ed alle scelte della Comunità.

Art. 31

Esercizio del diritto

1. Il diritto di informazione si esercita:

- a) con il diritto di tutti ad assistere alle riunioni degli organismi deliberanti e consultivi, salve le limitazioni previste dalla legge e dallo Statuto;
- b) con la pubblicazione ufficiale degli atti all'albo del Comune;
- c) con il diritto di tutti i cittadini a consultare gli atti e ad accedere alle informazioni nelle forme previste dal Regolamento sul diritto di accesso agli atti;
- d) con l'informazione diffusa e generale attraverso i mezzi di comunicazione di massa
- e) con la comunicazione personale agli interessati dell'avvio del procedimento e dello stato degli atti che li riguardano.

Art. 32

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento. La circostanza deve risultare dall'avviso di convocazione e della pubblicazione all'albo; quando l'esigenza di procedere in seduta segreta si verifichi, imprevista, nel corso della riunione, il Presidente provvede.

2. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. Tuttavia, in circostanze particolari, preventivamente rese note ai cittadini, la Giunta può essere convocata in seduta pubblica.

3. I regolamenti che disciplinano, nell'ambito della legge, il funzionamento delle Commissioni istituzionali, tecniche ed amministrative, possono prevedere la pubblicità delle sedute.

4. I regolamenti debbono stabilire, per tutti gli organi, le commissioni e i comitati, le modalità e le forme di interventi e di audizioni esterne.

Art. 33

Pubblicazioni all'Albo del Comune

1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione ufficiale dei regolamenti, delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.

2. L'Albo pretorio è ubicato presso la sede del Comune, in luogo accessibile al pubblico. L'Albo pretorio è unico. Può essere suddiviso per sezioni allo scopo di facilitarne la consultazione da parte dei cittadini. Gli albi eventualmente istituiti nelle frazioni per la pubblicazione di provvedimenti di interesse locale, sono privi di rilevanza giuridica.

3. Il Segretario del Comune cura ed è responsabile delle pubblicazioni. Esegue e certifica le pubblicazioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, o che siano state disposte dal Sindaco.

Art. 34

Consultazione degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici; fanno eccezione quelli riservati per disposizioni di legge o per motivata e temporanea dichiarazione del Sindaco.

2. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di consultare gli atti amministrativi e di ottenerne il rilascio di copie, nonché di accedere alle informazioni di cui il Comune è in possesso, anche riguardanti enti ed aziende da esso dipendenti.

3. L'esercizio dei diritti di consultazione, di informazione e di accesso, avviene in esenzione di ogni spesa; il rilascio degli atti è subordinato al pagamento del solo costo di riproduzione.

4. Il regolamento approvato a norma della legge 241/90 disciplina l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo e deve prevedere forme e tempi di intervento sostitutivo nei casi di diniego o di limitazione.

Art. 35

Mezzi di comunicazione di massa

1. Il Comune assicura la più ampia diffusione delle informazioni relative alla propria attività, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa ed istituendone di propri.

2. Ogni mezzo di comunicazione a carattere periodico istituito o gestito dal Comune è strumento di informazione e di confronto pluralistico. Il Comune garantisce a tutti il diritto di accesso, nelle forme stabilite dal regolamento e nel rispetto della legge.

Art. 36

Informazione ed intervento nel procedimento

1. Il Comune provvede a dare notizia ai soggetti che vi hanno titolo dell'avvio di un procedimento amministrativo che li riguarda.

2. La notizia è data mediante comunicazione personale che deve anche indicare l'oggetto ed il responsabile del procedimento e l'ufficio nel quale può essere presa visione degli atti. Qualora il numero dei destinatari renda problematica o non possibile la comunicazione personale si provvede con idonee forme di pubblicità da stabilirsi caso per caso.

3. Il destinatario del provvedimento e qualunque altro soggetto, singolo o associato, portatore di interesse pubblici, privati o diffusi, cui dal provvedimento medesimo possa derivare pregiudizio, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Gli intervenuti hanno diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti; il Comune può concludere con essi un accordo che determini il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

4. Su richiesta di chi vi abbia interesse, il Comune è tenuto ad assicurare l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti regolamentari e normativi, di amministrazione generale, di pianificazione, di programmazione ed ai procedimenti tributari.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE ED INIZIATIVA DEI CITTADINI

SEZIONE I

REFERENDUM POPOLARI

Art. 37

Referendum

1. È indetto referendum popolare consultivo, totale o parziale di un atto quando ne facciano richiesta non meno di cinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o quando sia deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. È indetto altresì referendum popolare abrogativo, totale o parziale di un atto quando ne facciano richiesta non meno di cinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

3. Con il referendum si sottopongono alla consultazione popolare l'adozione ovvero l'abrogazione di atti e provvedimenti di competenza locale. Sono di esclusiva competenza locale tutte le materie che riguardino la vita e gli interessi morali e materiali dei cittadini della Comunità.

Art. 38

Limitazioni

1. Non è ammesso referendum consultivo o abrogativo in materia di bilancio e tributi, sugli atti obbligatori per legge, per limitare o sopprimere servizi pubblici essenziali, su questioni regolate da contratti o obbligazioni sottoscritte dal Comune ed efficaci nei confronti di terzi nonché su quelle che ledano diritti soggettivi o limitino diritti fondamentali delle minoranze.

2. Non è ammesso altresì referendum sugli atti che impegnino il Comune in accordi di interesse sovracomunale, la cui abrogazione o modificazione leda i diritti di altri enti, salvo il caso che la

consultazione sia concordemente e congiuntamente promossa, per le rispettive popolazioni, dagli enti interessati.

3. Non è ammesso inoltre referendum abrogativo sui seguenti atti:

- a) Statuto del Comune qualora sia approvato con il voto favorevole dei 2/3;
- b) Atti e regolamenti di organizzazione interna del Consiglio Comunale;
- c) Atti del Sindaco emessi quale Ufficiale di Governo;
- d) Provvedimenti concernenti elezioni, nomine, revoche, decadenze.

Art. 39

Promotori e Garanzie

1. Gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta di referendum consultivo o abrogativo devono darne comunicazione, accompagnata da una relazione illustrativa, al Sindaco. La comunicazione deve essere sottoscritta da almeno 30 elettori del comune. I primi 10 sottoscrittori assumono la qualità di promotori del Referendum.

2. Qualora il Referendum sia stato promosso dal Consiglio comunale la funzione di promotore viene assunta dal Sindaco o suo delegato.

3. Le richieste di referendum devono essere depositate dal 1 gennaio al 30 settembre di ogni anno.

4. L'inammissibilità del referendum è deliberata dal Consiglio comunale, a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dalla comunicazione; il mancato raggiungimento di tale maggioranza equivale alla ammissibilità del referendum.

5. Il Consiglio comunale può richiedere ai promotori di modificare il quesito proposto, qualora questo risulti poco chiaro o di difficile comprensione o tale da ingenerare confusione, oppure quando la modifica renda ammissibile una proposta di referendum altrimenti inammissibile.

6. La raccolta delle firme da parte dei promotori avviene successivamente alla deliberazione consiliare sulla non inammissibilità del referendum.

Art. 40

Convocazione e svolgimento della consultazione

1. Il Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, delibera apposito regolamento che disciplina la raccolta delle firme, la convocazione del referendum, la composizione delle sezioni elettorali, le modalità della campagna elettorale, lo svolgimento della consultazione, i ricorsi, le spese e relativi limiti.

2. L'Ufficio Elettorale del Comune, nominato a norma di legge, verifica entro 15 giorni dal deposito delle firme degli elettori richiedenti, la regolarità delle stesse.

3. Entro i quindici giorni successivi alla verifica di cui sopra, se positiva, il Sindaco indice il Referendum, né stabilisce la data di svolgimento che deve avvenire entro 6 mesi e provvede alla pubblicazione e all'informazione ai cittadini.

4. Le consultazioni referendarie non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali Provinciali e Comunali.

5. I promotori hanno diritto di assistere ad ogni fase delle procedure, anche nel caso in cui le medesime siano eseguite o controllate dal Comitato di garanzia di cui all'articolo 42.

Art. 41

Elettorato attivo

1. Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

2. I maggiorenni non iscritti nelle liste elettorali, compresi tuttavia nell'anagrafe della popolazione residente, sono iscritti d'ufficio in una lista elettorale speciale ed esercitano il diritto di voto nella prima sezione elettorale del Comune.

Art. 42

Comitato di garanzia

1. Il Consiglio comunale, contestualmente alla deliberazione che rende ammissibile il referendum, nomina un Comitato di Garanzia composto da tre tecnici (Segretario Generale del Comune, Vice Segretario Generale, Responsabile dell'Ufficio Elettorale), tre rappresentanti del Consiglio comunale di cui uno nominato dalle minoranze e, qualora il referendum sia stato promosso dai cittadini, tre rappresentanti dei promotori non aventi cariche elettive nel Consiglio comunale o nella Giunta. Il Comitato di Garanzia è presieduto dal Sindaco o suo delegato.

2. Il Comitato di Garanzia ha il compito di sovrintendere sulle principali operazioni del procedimento referendario e di garantirne il regolare svolgimento.

Art. 43

Risultato della Consultazione

1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Entro 30 giorni dalla consultazione, il risultato del Referendum Consultivo deve essere discusso dal Consiglio comunale che assumerà le decisioni conseguenti nei tempi e nei modi che giudicherà più opportuni.

3. Se il risultato del Referendum Abrogativo è favorevole all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo soggetto a referendum, previa verifica effettuata dall'Ufficio Elettorale a norma di Regolamento, il Sindaco, con proprio decreto, ne dichiara l'abrogazione entro 60 giorni dalla consultazione e ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

4. La proposta referendaria respinta non può essere ripresentata nel corso dello stesso mandato amministrativo.

5. Se prima della data della votazione le disposizioni oggetto del Referendum sono state abrogate, il Sindaco stabilisce con decreto che le operazioni non hanno più corso.

SEZIONE II REFERENDUM SPECIALI

Art. 44

Definizione

1. È definito referendum speciale consultivo quello limitato ai residenti in una singola zona o a categorie determinate di cittadini.

2. Il referendum speciale può essere indetto solo per sottoporre a consultazione problemi che riguardino prevalentemente gli abitanti di una zona o gli appartenenti a una determinata categoria.

Art. 45

Convocazione

1. Il referendum speciale è indetto dal Consiglio comunale e convocato dal Sindaco, anche su proposta di un congruo numero di cittadini interessati.

2. Il regolamento disciplina i casi nei quali il referendum speciale può essere indetto dalla Giunta comunale.

Art. 46

Svolgimento

1. Il Consiglio comunale fissa, con la deliberazione di convocazione, i criteri per la determinazione degli aventi diritto a partecipare al referendum.

2. Fissa altresì, con la medesima deliberazione, le modalità di svolgimento della consultazione e nomina il Comitato di garanzia.

Art. 47

Diritto di accesso

1. Nell'ambito degli interventi per garantire alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi, il Comune può organizzare e gestire consultazioni elettorali e referendarie richieste da tali soggetti, garantendone l'imparzialità ed il regolare svolgimento.

2. Può, con deliberazione motivata, assumere a proprio carico le spese, avuto riguardo alle particolari condizioni e finalità dei soggetti.

SEZIONE III

ALTRE FORME DI INIZIATIVA E DI CONSULTAZIONE

Art. 48

Iniziativa popolare

1. La proposta di almeno cinquanta elettori di uno schema di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta o del Consiglio è esaminata, dall'organo competente a deliberare, entro 30 giorni dalla presentazione.

2. Qualora la proposta di deliberazione abbia per oggetto un regolamento, la sottoscrizione deve essere compiuta da almeno cento elettori; il Consiglio comunale esamina la proposta entro 60 giorni dalla presentazione.

3. Il regolamento disciplina le modalità per convertire l'iniziativa popolare, sulla quale sia stato espresso il diniego, in iniziativa referendaria.

Art. 49

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati possono presentare al Comune istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi particolari o collettivi e per esporre comuni necessità.

2. Gli uffici competenti devono tempestivamente esaminarle ed inviare risposta scritta al primo firmatario o al cittadino richiedente entro 30 giorni.

3. Il Sindaco, nell'ambito delle sue prerogative, può decidere l'esame delle istanze, petizioni e proposte, da parte della Giunta comunale e può inserirle nell'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 50

Assemblea dei cittadini

1. Il Sindaco su proposta del Consiglio comunale può convocare l'assemblea dei cittadini per esaminare problemi di interesse generale con la presenza degli Assessori e dei Consiglieri comunali.

2. L'assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco o da un Assessore; possono partecipare, in qualità di relatori, funzionari, tecnici ed esperti.

3. L'assemblea può essere generale, di frazione o zona, di categoria.

4. Di ogni assemblea viene redatto un succinto verbale reso noto al Consiglio Comunale.

Art. 51

Altre forme di consultazione

1. Il Sindaco anche su proposta del Consiglio comunale, su proposta del Consiglio Comunale può disporre forme di consultazione per acquisire elementi di valutazione su iniziative, proposte, servizi, di propria competenza.

2. Tali consultazioni possono riguardare la generalità o un campione determinato di cittadini e si svolgono nelle forme di questionari, sondaggi ed altre modalità analoghe.

3. I promotori di un referendum dichiarato ammissibile possono chiedere, prima di procedere alla raccolta delle firme, che il quesito da loro proposto venga sottoposto ai cittadini anziché con referendum, nelle forme di consultazione di cui al presente articolo, indicando le modalità di svolgimento proposte. Il Consiglio comunale delibera in merito.

4. L'esito delle consultazioni non ha, comunque, effetti vincolanti sugli organi del Comune.

TITOLO IV
AZIONE POPOLARE, CONCILIAZIONE
COMPOSIZIONE DEI DISSIDI - DIFENSORE CIVICO

SEZIONE I
AZIONE POPOLARE, CONCILIAZIONE
COMPOSIZIONE DEI DISSIDI

Art. 52
Tutela della Comunità

1. Ogni cittadino ha il diritto e il dovere di concorrere alla tutela delle persone, dei valori, dei beni della Comunità.

2. La tutela può essere esercitata mediante le formazioni sociali e con l'azione personale e diretta di ogni cittadino, nell'ambito della legge e dello Statuto.

Art. 53
Azione amministrativa sostitutiva

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, quand'esso non si attivi per la difesa di un interesse legittimo.

2. Ferma restando l'azione del giudice per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, la Giunta, avuta notizia dell'azione intrapresa dall'elettore, verifica se sussistono le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente.

3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 54
Azione penale integrativa

1. Anche al di fuori dei casi nei quali la denuncia è obbligatoria, ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio ha il diritto e il dovere civico di farne denuncia.

2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 55
Bonaria composizione dei dissidi privati

1. Il Sindaco, nella sua qualità di Autorità locale di Pubblica Sicurezza, provvede, a richiesta delle parti, alla bonaria composizione dei dissidi privati. A tal fine, invita le parti a comparire dinanzi a sé o ad un proprio funzionario per il tentativo di conciliazione.

2. Chiarita alle parti la questione di fatto ed i principi di diritto ad essa applicabili senza imporre il suo giudizio, fatti salvi gli eventuali provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento conservativo di soddisfazione delle parti o un temperamento di equità che valga a prevenire eventuali incidenti.

3. Del procedimento viene steso il processo verbale che, firmato dalle parti e dall'Autorità di P.S., può essere prodotto e fa fede in giudizio, avendo valore di scrittura privata riconosciuta.

SEZIONE II
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 56
Istituto e prerogative

1. È istituito, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione, l'ufficio del Difensore civico.

2. Il Comune può convenzionarsi con altri Comuni del territorio per la creazione di un Difensore Civico Unico qualora il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta, lo giudichi opportuno e conveniente.

3. Il Difensore civico segnala, su istanza anche oralmente espressa, o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi della Amministrazione nei confronti dei cittadini.

4. Le segnalazioni sono fatte agli organi elettivi del Comune secondo le rispettive competenze di emanazione dei provvedimenti o di sovrintendenza e controllo sugli uffici interessati. L'organo adito deve fornire tempestiva comunicazione sui provvedimenti intrapresi o che intende intraprendere per dare soluzione al problema segnalato

5. Il Difensore civico può intervenire direttamente convocando il responsabile dell'ufficio o servizio interessato e può con esso esaminare il procedimento in corso, concordando eventualmente i termini per la conclusione. Di ciò dà notizia a chi abbia richiesto l'intervento ed al Sindaco.

6. Il funzionario responsabile non può rifiutare la convocazione né opporre, salvo i casi previsti dalla legge, il segreto d'ufficio. È tenuto a fornire, se richiesto, relazione scritta sullo stato del procedimento.

7. La richiesta del Difensore civico costituisce provvedimento legalmente emesso da autorità per ragioni di giustizia. Il funzionario che omette risposta o la rende in modo palesemente insufficiente è sottoposto alle sanzioni ed alle responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 57

Ambito di intervento

1. Il Difensore civico può intervenire, oltre che nei confronti del Comune, presso le Aziende speciali, le Istituzioni, i Consorzi, le Società che gestiscono servizi pubblici e presso ogni altro ente od azienda sottoposto alla vigilanza del Comune.

2. Può intervenire inoltre presso i pubblici uffici, gli enti, le società, le associazioni, le fondazioni e ogni altro soggetto che a tal fine si convenzioni con il Comune. Le convenzioni sono sottoscritte dal Sindaco, previa la deliberazione del Consiglio comunale e sentito il Difensore civico.

Art. 58

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, entro il mese di gennaio di ogni anno, presenta al Consiglio comunale una relazione riepilogativa della attività svolta, segnalando i casi di più evidente ritardo, disfunzione, omissione, formulando proposte per gli opportuni rimedi.

2. In qualunque tempo può essere sentito, di sua iniziativa o essendone richiesto, dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio e dalle Commissioni consiliari, dal Collegio dei revisori, dagli organi di amministrazione di aziende o istituzioni o da ogni altro organismo connesso con pubblici uffici o servizi. Chiunque ne sia il promotore, gli incontri devono aver luogo tempestivamente e, comunque, non oltre trenta giorni da quando ne sia stata formulata la richiesta.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono richiedere, nell'ambito delle loro competenze, l'intervento del Difensore civico, anche allo scopo di dirimere controversie fra i diversi organi e con la struttura amministrativa.

Art. 59

Requisiti

1. Il Difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e civile, e deve offrire la massima garanzia di indipendenza, obbiettività, competenza giuridica ed amministrativa e deve essere ritenuta idonea ad assolvere alla funzione di difensore dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.

2. Non può ricoprire l'incarico chi si trovi nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri comunali. L'incarico è comunque incompatibile con la carica di consigliere, con qualunque altra carica elettiva pubblica e con incarichi direttivi in partiti politici.

Art. 60

Candidature

1. Ogni candidatura per la elezione del Difensore civico deve essere corredata da una adeguata relazione curricolare e sottoscritta nelle forme di legge da almeno cinquanta elettori.

2. Non possono sottoscrivere candidature gli amministratori, i dipendenti del Comune, delle aziende, istituzioni ad esse appartenenti, dei consorzi dei quali il Comune fa parte, nonché i titolari, i legali rappresentanti ed i dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi.

3. Le candidature devono essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso con il quale il Sindaco informa che deve procedersi alla elezione del Difensore civico.

Art. 61
Elezione

1. Il Difensore civico è eletto da una Assemblea formata dai consiglieri comunali, da un rappresentante per ognuno dei soggetti della partecipazione iscritti nella prima e nella seconda parte del Pubblico Registro e da tre rappresentanti per ognuna delle Consulte comunali. Non possono far parte della Assemblea coloro che abbiano sottoscritto candidature.

2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle candidature. Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

3. L'Assemblea procede alla verifica della regolarità delle candidature e ne delibera, a maggioranza assoluta dei componenti la ammissibilità.

4. L'elezione ha luogo per appello nominale a scrutinio segreto, su lista nella quale devono essere riportati tutti i candidati ammessi; si procede al voto anche nel caso sia stato ammesso un solo candidato. Risulta eletto il candidato che abbia riportato almeno i due terzi dei voti dei componenti l'Assemblea.

5. Qualora nessuno dei candidati abbia raggiunto la maggioranza richiesta, il Presidente aggiorna la seduta, riconvocando l'Assemblea entro i successivi otto giorni. In caso di ulteriore votazione infruttuosa è sufficiente la maggioranza assoluta.

6. Il verbale della Assemblea è approvato e reso esecutivo dal Consiglio comunale nei successivi cinque giorni. Il Consiglio provvede altresì a dotare l'ufficio dei mezzi necessari e ad assegnare al Difensore civico una indennità.

Art. 62
Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica tre anni e può essere rieletto.

2. Decade per la sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Può essere revocato solo per gravi inadempienze o per il venir meno, anche indipendentemente dalla volontà soggettiva, dei requisiti di imparzialità e di autonomia di giudizio. La revoca è pronunciata dalla Assemblea competente per le elezioni, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

PARTE TERZA
ORDINAMENTO DEL COMUNE

TITOLO I
ORGANI DEL COMUNE

Art. 63
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco.

SEZIONE I
IL CONSIGLIO COMUNALE.

Art. 64
Composizione

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco, che lo presiede, e da venti consiglieri.

2. La legge disciplina il procedimento elettorale ed i requisiti, le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, la cessazione dall'incarico del Sindaco e del Consiglio comunale.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

4. È consigliere anziano chi abbia riportato la cifra individuale più alta, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di voti è il più anziano di età.

Art. 65

Publicità delle spese elettorali

1. I delegati delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e delle liste di consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.

2. La dichiarazione contiene l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro 60 giorni dalla data delle elezioni. Il rendiconto denuncia almeno le principali voci di spesa, i fornitori o prestatori d'opera ed i mezzi di finanziamento.

3. La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all'Albo Pretorio per un periodo di 30 giorni.

Art. 66

Competenze

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di controllo politico-amministrativo.

2. Esercita le competenze attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Assume ogni altra iniziativa a tutela dei diritti e degli interessi della Comunità.

4. Adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nell'ambito della legge e dello Statuto il regolamento disciplina l'attività del Consiglio comunale.

Art. 67

Prerogative dei consiglieri

1. Ogni consigliere comunale rappresenta l'intera Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Ogni consigliere può presentare al Consiglio proposte, interpellanze, interrogazioni e mozioni. Sulle interrogazioni e su ogni altra istanza di sindacato ispettivo, il Sindaco o l'assessore da lui delegato rispondono entro trenta giorni dalla presentazione. Nella presentazione di tali atti, il consigliere deve specificare se richiede la risposta durante lo svolgimento del Consiglio Comunale o per iscritto.

3. Ogni consigliere ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti del Comune e degli atti preparatori in esso richiamati nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

4. Ogni consigliere ha diritto di ottenere, dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato.

5. Ogni consigliere deve far parte di un gruppo consiliare.

6. Ogni consigliere, ai soli fini delle notificazioni, elegge domicilio nel territorio del Comune.

Art. 68

Proposte di deliberazione

1. L'iniziativa nella proposta delle deliberazioni appartiene alla Giunta e al Sindaco, a ciascun consigliere ed alle commissioni consiliari e, nell'ambito dello Statuto, ai cittadini e alle consulte comunali.

2. Nei tempi e nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio e ad inserire all'ordine del giorno le altre proposte di deliberazione presentate.

Art. 69

Convocazione

1. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la seduta, quelle straordinarie, almeno tre giorni.

3. Può riunirsi in sessione straordinaria in qualunque tempo, per determinazione del Sindaco, per deliberazione della Giunta, su richiesta di almeno quattro consiglieri; in quest'ultimo caso, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. La convocazione d'urgenza può essere fatta anche quando il Consiglio sia già stato convocato in sessione ordinaria o straordinaria e deve essere convocata con un anticipo di almeno 24 ore.

5. In caso di mancanza di numero legale, la seconda convocazione (effettuata nei modi previsti dal Regolamento) deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.

6. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 70

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento o quando, trattandosi questioni riguardanti le persone, debba tutelarsi il diritto di riservatezza. Alle stesse partecipa il Segretario. Il Sindaco può disporre che vi assistano i dirigenti e i funzionari del Comune.

2. Le sedute del Consiglio comunale sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei consiglieri assegnati e, in seconda convocazione almeno 7 consiglieri.

3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese; avvengono a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento e, comunque, nei casi riguardanti valutazioni sulle persone.

4. Le deliberazioni non sono valide se non ottengono la maggioranza assoluta dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare tale maggioranza. Coloro che dichiarano di astenersi dal voto non si computano fra i votanti, ma concorrono a rendere legale la seduta.

5. La legge e lo Statuto stabiliscono i casi nei quali la validità delle deliberazioni è subordinata al raggiungimento di maggioranze particolari.

6. Il Sindaco Presidente è investito del potere per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello Statuto e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha la facoltà di sospendere e sciogliere la seduta e, previa ammonizione, può ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque ostacoli il regolare svolgersi della riunione.

7. Di ogni seduta è redatto, a cura del Segretario, il processo verbale che viene chiuso con la sottoscrizione del Presidente, del Consigliere anziano e del Segretario medesimo. Il verbale di ogni singola deliberazione viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e vistato dal relatore proponente la deliberazione. I verbali sono esaminati ed approvati dal Consiglio comunale in una successiva seduta.

Art. 71

Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni approvate sono pubblicate e divengono esecutive nelle forme stabilite dalla legge.

2. I regolamenti entrano in vigore con l'esecutività della deliberazione che li approva, salvo che le deliberazioni ed i regolamenti stessi stabiliscano un termine diverso.

Art. 72

Commissioni permanenti

1. Il Consiglio comunale, nello svolgimento della propria attività, si avvale delle commissioni consiliari permanenti.

2. Le commissioni hanno prevalentemente compiti di studio, elaborazione, istruttoria e proposta dei provvedimenti da sottoporre al Consiglio comunale.

3. Le sedute delle commissioni sono valide quando siano presenti almeno metà dei componenti.

4. Le commissioni sono nominate dal Consiglio comunale nel proprio seno e con criterio proporzionale complessivo. Nessun Consigliere può essere escluso dal far parte di almeno una commissione.

Art. 73

Commissioni speciali e d'inchiesta

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di commissioni speciali per l'esame e la risoluzione di particolari questioni, anche prevedendo la partecipazione di membri esterni al Consiglio comunale.

2. Il Consiglio comunale nomina la Commissione per le pari opportunità fra donna e uomo. La deliberazione di nomina determina le prerogative della Commissione e ne disciplina il funzionamento.

3. Il Consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri membri, la costituzione di commissioni d'inchiesta su questioni specifiche connesse con la attività amministrativa comunale.

4. Le commissioni d'inchiesta possono essere costituite solo con obiettivi e su oggetti definiti e con tempi d'indagine prefissati nella deliberazione di nomina.

5. Le commissioni di cui ai commi 3. e 4. sono presiedute da un membro di minoranza.

Art. 74

Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari devono costituirsi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Si possono costituire gruppi consiliari anche formati da un unico consigliere.

3. Della avvenuta costituzione del Gruppo consiliare è data comunicazione scritta al Sindaco. La comunicazione deve riportare la denominazione del Gruppo e il nominativo del capogruppo designato e deve essere sottoscritta da tutti i consiglieri che intendono far parte del Gruppo.

4. In assenza di comunicazioni il Gruppo si intende composto dagli appartenenti alla medesima lista elettorale e si considera Capogruppo, a tutti gli effetti, colui che abbia riportato la cifra individuale più alta.

5. Le donne elette nel Consiglio comunale e appartenenti a tutti i gruppi, possono costituire il Coordinamento femminile. Nell'ambito delle questioni relative alle politiche femminili, il Coordinamento ha le stesse prerogative dei gruppi consiliari.

Art. 74/bis

Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo si riuniscono in una conferenza che è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.

SEZIONE II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 75

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori, anche esterni al Consiglio comunale non superiore ad un terzo del numero dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco e in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

Art. 76

Elezione del Sindaco - Nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, alla scadenza del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

4. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

5. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

6. Con cadenza annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche.

7. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 77

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno otto consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 78

Competenze

1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nella attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso, in particolare:

- a) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;
- b) determina, sentiti i revisori dei Conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
- c) approva il PEG su proposta del Direttore Generale;
- d) autorizza la resistenza in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

Art. 79

Assessori

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta.

2. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi e sottoscrivono gli atti nell'ambito delle aree e dei settori di attività definiti nella delega predetta.

3. La delega attribuisce al delegato la potestà decisionale e le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite.

4. Il Sindaco conferisce ad un assessore la delega ad esercitare tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Quando sia assente o impedito anche l'Assessore delegato, esercita le funzioni del Sindaco l'Assessore anziano.

5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate al Consiglio comunale.

6. E' assessore anziano il maggiore di età.

Art. 80

Funzionamento

1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo i casi previsti dallo Statuto. Alle stesse partecipa il Segretario; il Sindaco può disporre che vi assistano i dirigenti e i funzionari del Comune.

2. Possono essere invitati alle sedute il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti, nonché i rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni, consorzi, commissioni.

3. La Giunta comunale delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

4. Il verbale delle deliberazioni, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo, ed è vistato dall'Assessore competente per materia.

5. La Giunta comunale può adottare il proprio Regolamento interno.

SEZIONE III IL SINDACO

Art. 81

Principi generali

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed Ufficiale di Governo.

Art. 82

Responsabile dell'Amministrazione - Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'amministrazione:

- a) rappresenta a tutti gli effetti il Comune;
- b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno;
- c) tutela, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
- d) esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- e) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed alla esecuzione degli atti;
- f) conclude gli accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- g) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- h) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto e fa gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- i) può sospendere tutti i dipendenti del Comune a norma di legge e di contratti nazionali di lavoro, riferendone alla Giunta nella prima riunione;
- l) adotta, con proprio decreto, i provvedimenti meramente esecutivi di disposizioni legislative, statutarie e deliberative;
- m) convoca i referendum;
- n) conclude gli accordi di programma, salva, nei casi previsti dalla legge, la ratifica del Consiglio comunale;
- o) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Il Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e comunale, coordina gli orari di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici delle amministrazioni pubbliche.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.

5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali.

6. Nomina il Segretario comunale scegliendolo dall'apposito Albo.

8. Conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale.

Art. 83

Ufficiale del Governo - Attribuzioni

1. Al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, competono le seguenti attribuzioni:

- a) Ufficiale di stato civile e d'anagrafe;
- b) Autorità sanitaria locale;
- c) Autorità locale di pubblica sicurezza;
- d) Organo locale di protezione civile.

2. Il Sindaco:

- a) esercita le funzioni relative ai servizi di stato civile, anagrafe, elettorale, leva militare, statistica e sovrintende alla tenuta dei relativi registri e alla esecuzione degli adempimenti;
- b) emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

- c) svolge, in materia di pubblica sicurezza, le funzioni affidategli dalla legge, vigilando su tutto ciò che possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico e informandone il Prefetto;
- d) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

Art. 84

Ordinanze e decreti

1. Le ordinanze e i decreti adottati dal Sindaco sono pubblicati con le stesse modalità previste per le deliberazioni. Sono immediatamente esecutivi, salvo che nell'atto non sia disposto diversamente.
2. Le ordinanze e i decreti vengono conservati in originale in unica raccolta e depositate nella Segreteria comunale a libera consultazione del pubblico.

Art. 85

Delegazioni ed incarichi

1. L'Assessore delegato dal Sindaco ad esercitare tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento assume la carica di Vicesindaco.
2. Fuori dalle delegazioni previste per i componenti della Giunta, il Sindaco può delegare uno o più consiglieri comunali a trattare per suo conto, determinati argomenti di prevalente contenuto politico, sociale e culturale.
3. Il Sindaco può incaricare il Segretario ed altri dipendenti, anche non appartenenti alle qualifiche dirigenziali, a sottoscrivere di suo ordine atti e provvedimenti di sua competenza, salvo che non vi sia espresso contrasto con le disposizioni di legge.

Art. 86

Vigilanza

1. Il Sindaco acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
2. Promuove, anche avvalendosi del Segretario comunale o di altri dirigenti o funzionari, indagini e verifiche amministrative sulla interna attività dell'Ente e sulle aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

Art. 87

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I dipendenti dell'Ente sono al servizio esclusivo della Comunità.
3. I dirigenti e i funzionari dirigono gli uffici e i servizi secondo i criteri e le norme legislative, statutarie e regolamentari.
4. Esercita le funzioni di direzione il dirigente o il funzionario che abbia la responsabilità di una struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente.
5. Nella organizzazione e gestione del personale il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Quindi, fra l'altro promuove consultazioni sulle scelte fondamentali e sulla organizzazione operativa dell'Ente.

Art. 88

Organizzazione e disciplina del personale

1. Sono disciplinati con regolamento:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - c) le procedure per l'assunzione del personale;
 - d) l'attribuzione al Segretario, ai dirigenti ed ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali, nonché le modalità dell'attività di coordinamento;
 - e) le modalità di conferimento della titolarità degli uffici;
 - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne;
 - g) le responsabilità, le sanzioni disciplinari, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, che sono regolate secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

2. Il personale è inquadrato in qualifiche in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.

3. La dotazione organica di ciascuna struttura organizzativa è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate. L'insieme delle strutture di massima dimensione costituisce l'organico generale.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento del proprio personale.

SEZIONE I IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 89

Prerogative e funzioni

1. Le modalità di accesso, lo stato giuridico e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità del Segretario comunale sono stabilite dalla legge.

2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e dei funzionari e ne coordina l'attività.

3. È responsabile dell'istruttoria delle proposte deliberative del Consiglio comunale e della Giunta. Cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede alla esecuzione degli atti.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto. Può chiedere di esprimere, ed esprime comunque, se richiesto, il suo parere di legittimità sulle procedure e gli argomenti in discussione. Cura, anche a mezzo di funzionari, la redazione dei verbali.

5. Esercita le altre funzioni ed attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti.

Art. 90

Vicesegretario comunale

1. Il Vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.

2. La nomina del Vicesegretario è disposta dal Sindaco con le modalità stabilite dal regolamento sulla base della Dotazione Organica del Comune approvata dalla Giunta Comunale.

SEZIONE II DIRIGENTI E FUNZIONARI.

Art. 91

Prerogative generali

1. La direzione e la gestione amministrativa degli uffici e di servizi del Comune, secondo i criteri dettati dallo Statuto e dai regolamenti, spetta ai dirigenti e ai funzionari.

2. I dirigenti e i funzionari, ferme restando le prerogative e la responsabilità generale del Segretario comunale, sono responsabili del buon andamento degli uffici e servizi cui sono preposti, dell'organizzazione, del rendimento e della disciplina del personale loro assegnato, dell'attuazione dei programmi e del raggiungimento dei fini fissati dagli organi comunali.

Art. 92

Funzioni specifiche

1. Spettano ai dirigenti e ai funzionari tutti i compiti che la legge, lo Statuto e i regolamenti non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente o al Segretario.

2. I dirigenti e i funzionari:

- a) sono responsabili dell'attuazione del Piano Esecutivo di Gestione dell'Unità Operativa Complessa a ciascuno attribuita;
- b) elaborano studi, progetti e piani operativi per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi e ne predispongono le proposte di atti deliberativi;
- c) esprimono i pareri ex art. 49 del D.L.gs 267/2000 su tutte le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale che non siano mero atto di indirizzo;
- d) danno attuazione alle deliberazioni, alle ordinanze ed ai decreti assunti dagli organi elettivi;

- e) predispongono e sottoscrivono le proprie determinazioni e gli atti, anche con rilevanza esterna di limitata discrezionalità e di prevalente contenuto tecnico, amministrativo, contabile, fiscale, compresi provvedimenti di esecuzione degli atti espropriativi;
- f) presiedono, le gare e le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi, assumendo la responsabilità delle relative procedure e stipulano i contratti;
- g) nominano e presiedono, le commissioni di concorso per l'accesso del personale;
- h) redigono e trasmettono al Consiglio comunale per il tramite della Giunta, ogni quadrimestre, una relazione sul loro operato, sull'attività e sugli obiettivi di programma svolti dagli uffici cui sono preposti;
- i) esercitano ogni altra funzione loro attribuita dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti. Danno attuazione alle disposizioni emanate dagli organi elettivi del Comune.

3. Il conferimento ai dirigenti ed ai funzionari della titolarità degli uffici e dei servizi è disposto dal Sindaco sentita la Giunta comunale.

Art. 93

Contratti a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

2. Restano fermi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3. I contratti di cui al presente articolo sono deliberati dalla Giunta comunale, che ne stabilisce contestualmente la disciplina giuridica ed economica.

4. La durata del contratto è rapportata alle esigenze che hanno motivato l'assunzione, ma non può comunque protrarsi di oltre sei mesi dalla cessazione della Giunta comunale che lo ha deliberato. La nuova Giunta comunale può comunque confermare il contratto.

Art. 94

Convenzioni a termine

1. Per conseguire obiettivi determinati e con convenzioni a termine, la Giunta può deliberare l'incarico per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Il provvedimento d'incarico definisce, nell'ambito del regolamento, la durata, il compenso e le modalità della collaborazione nei confronti dell'Ente.

TITOLO III SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 95

Principi generali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.

3. Per la revoca o per la sfiducia costruttiva degli amministratori eletti dal Consiglio comunale nelle aziende speciali e nelle istituzioni si applicano le norme previste dalla legge per la Giunta e il Sindaco.

Art. 96

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 97
Concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione deve garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini, la razionalità economica della gestione con effetto sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e conformità con gli interessi generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure stabilite dal Consiglio comunale.

Art. 98
Aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.

4. Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale.

5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'Azienda con le conseguenti responsabilità.

6. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali e li sottopone al controllo di legittimità verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

8. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 99
Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale, denominati istituzioni.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal Regolamento.

3. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

4. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 100
Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società per azioni la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale.

Art. 100/bis
Contratti di sponsorizzazione

1. Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché convenzioni, con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO IV
CONVENZIONI, CONSORZI, ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 101
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la stipula di convenzioni con altri comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, la durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 102
Consorti

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
- b) lo Statuto del consorzio.

2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

3. Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, gli avvisi di convocazione dell'Assemblea consorziale sono trasmessi, in forma integrale ed a cura della Segreteria comunale, ai capigruppo consiliari. Nei casi di convocazione urgente gli avvisi possono anche essere comunicati per via telegrafica, telematica o telefonica. Per i Consorzi che non prevedano nei loro Statuti l'obbligo di trasmissione agli Enti consorziati degli avvisi di convocazione, il Comune, oltre a formulare proposte di modifica statutaria, chiederà in ogni caso la trasmissione degli avvisi medesimi.

4. In occasione delle assemblee indette per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e del rendiconto di esercizio, la Segreteria comunale, contestualmente alla trasmissione degli avvisi di convocazione, invia ai capigruppo la documentazione inviata dal Consorzio. Su richiesta di almeno due consiglieri o di un capogruppo, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale, nei termini stabiliti dalla legge, inserendo all'ordine del giorno la discussione su tali argomenti, senza assumere, nella stessa seduta, alcuna deliberazione in merito.

5. Il Consiglio comunale può esaminare, in qualunque tempo, l'andamento dei Consorzi ai quali il Comune partecipa. A tal fine, può far partecipare ai propri lavori i rappresentanti degli organi consorziali e può deliberare atti di indirizzo da sottoporre all'attenzione degli organi consorziali e degli altri enti appartenenti al Consorzio.

6. Le deliberazioni trasmesse dai Consorzi ai quali il Comune partecipa sono pubblicate all'Albo Pretorio. Della pubblicazione è data contestualmente notizia, a cura della Segreteria comunale, ai capigruppo consiliari.

Art. 103
Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo

di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.

3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

REVISIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE

SEZIONE I

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 104

Principi generali

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Nell'esercizio delle funzioni tributarie il Comune uniforma la propria azione a criteri di progressività e di equità sociali.

5. Nella gestione del patrimonio comunale non destinato all'uso pubblico generale devono essere tenuti presenti i principi di produttività e redditività dello stesso.

6. L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati dal Regolamento di contabilità e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 105

Bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, predisposto dalla Giunta e deliberato dal Consiglio comunale osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 106

Conto consuntivo

1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 107

Contabilità finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale che il Consiglio comunale delibera in coerenza con gli atti di programmazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica.

2. La proposta di bilancio è predisposta dalla Giunta previa verifica in ordine alle priorità da perseguire ed ai metodi di impostazione e previa analisi dei costi, ricavi e benefici nella gestione dei

servizi. La Giunta al fine di consentire le consultazioni previste dal presente Statuto, presenta al Consiglio la proposta di bilancio almeno quindici giorni prima del termine di approvazione.

3. Il bilancio annuale è strutturato in modo da garantire la conformità dell'attività finanziaria agli obiettivi fissati dagli atti di programmazione e consentire la riagggregazione dei dati secondo il sistema di consolidamento dei conti pubblici.

Art. 108 **Contabilità economica**

1. La contabilità economica del Comune ha per oggetto tutti i costi delle attività svolte o da svolgere e, limitatamente alle ipotesi previste dagli atti di programmazione i connessi ricavi.

2. Tale contabilità si articola in un sistema di centri di costo o centri di responsabilità individuati secondo criteri organizzativi o funzionali.

3. Il preventivo economico è allegato al bilancio finanziario e costituisce il parametro di riferimento per il controllo economico di gestione.

Art. 109 **Entrate comunali**

1. Il Consiglio comunale disciplina le procedure per l'applicazione dei tributi comunali, nonché i limiti, i vincoli e le modalità di pagamento.

2. Il Comune:

- a) assicura la conoscibilità degli atti attraverso la loro notifica al contribuente;
- b) si attiene al divieto di richiedere documentazioni e informazioni al contribuente che siano già in possesso dell'Ente o di altre P.A. indicate dal cittadino;
- c) invia richiesta di chiarimenti al contribuente prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni qualora sia necessario per il riconoscimento del credito;
- d) applica l'istituto della compensazione;
- e) si attiene, per tutto quanto non espresso dal presente articolo, a quanto disposto dalla Legge 212/2000.

3. La gestione delle entrate extratributarie è disciplinata in modo da assicurare omogeneità nelle relative procedure di accertamento e riscossione e da consentire l'imputazione delle somme ai singoli titoli.

Art. 110 **Gestione del patrimonio**

1. La Giunta determina le modalità di utilizzazione dei beni comunali e sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento.

2. Gli inventari devono indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici da cui sono impiegati nonché il valore ed i redditi, anche figurativi, da essi derivanti. Gli inventari devono inoltre contenere tutti quei dati che il Regolamento di contabilità prevede al fine di far apprezzare il grado di economicità nella gestione dei beni.

3. Alla relazione programmatica è allegato un documento che elenca i beni immobili di proprietà del Comune con i dati risultanti dall'inventario, nonché un piano inerente le modifiche da apportare alla destinazione dei beni e le alienazioni da intraprendere. Qualora il Consiglio approvi le iniziative di alienazione dei beni immobili e deliberi le condizioni essenziali delle relative operazioni, la Giunta provvede direttamente alla realizzazione delle iniziative stesse.

Art. 111 **Tesoreria e riscossione delle entrate**

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Art. 111/bis Sanzioni

1. Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali e alle ordinanze sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei singoli Regolamenti o nei singoli atti, salvo diverse disposizioni di legge.

SEZIONE II REVISIONE E CONTROLLO DELLA GESTIONE

Art. 112 Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto di tre membri, eletti dal Consiglio nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a Consigliere comunale.

2. Le proposte inerenti alla elezione dei revisori devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.

3. Non possono essere nominati revisori dei conti: i parenti ed affini, entro il 4° grado, dei componenti della Giunta in carica; i dipendenti dell'Ente; i consiglieri ed amministratori in carica durante in mandato amministrativo in corso o, comunque, nei tre anni precedenti alla deliberazione di elezione; coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la elezione a consigliere dell'Ente.

4. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Ente con carattere di continuità.

5. È, altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

6. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

7. La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

8. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 113 Funzioni dei revisori

1. Il Collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria e sulla gestione economico-finanziaria ed esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dai contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione dell'Ente.

3. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentino necessari e, comunque, ogni qualvolta sia richiesto dalla Giunta o dal Consiglio comunale.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'Ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.

5. Sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e modifiche patrimoniali.

6. Presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, e comunque almeno ogni quadrimestre, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta anche in

ordine alla situazione economico-finanziaria dell'Ente, nonché i rilievi e le proposte ritenuti utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

8. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione.

9. Il Regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

Art. 114

Controllo interno della gestione

1. Il Regolamento di contabilità stabilisce le forme dell'attività di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

PARTE QUARTA

APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 115

Approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. L'esame della proposta di Statuto o della proposta di revisione avviene articolo per articolo. Su ognuno di essi il Consiglio comunale delibera, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sugli emendamenti presentati e, successivamente, con la stessa maggioranza, sulla ammissibilità dell'articolo al testo definitivo da presentare alla votazione finale.

3. La votazione finale sullo Statuto, effettuata in conformità con le disposizioni di legge, è unica e concerne l'intero testo normativo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle revisioni statutarie.

Art. 116

Commissione per l'attuazione dello Statuto

1. Il Consiglio comunale costituisce, nel suo seno, una commissione speciale per l'attuazione e la revisione dello Statuto.

2. La Commissione è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei consiglieri comunali, dei quali tre appartenenti alle minoranze consiliari.

3. La Commissione segnala al Consiglio comunale i problemi connessi con la attuazione dello Statuto, proponendo anche le eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 117

Revisione dello Statuto

1. Il Consiglio comunale provvede ad adeguare lo Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto possono essere proposte in qualunque tempo.

3. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dal nuovo testo che si propone.

4. Nel caso di revisione parziale, la deliberazione deve essere assunta in una seduta successiva a quella nella quale venne presentata la proposta. Nel caso di abrogazione totale e contestuale approvazione di un nuovo Statuto, la deliberazione non può essere assunta prima di novanta giorni da quando la proposta venne presentata al Consiglio comunale.

5. La convocazione della seduta che è chiamata a deliberare la revisione o l'abrogazione dello Statuto avviene con i tempi stabiliti per le convocazioni ordinarie.

Art. 118

Inderogabilità dallo Statuto

1. Qualunque siano le maggioranze che li abbiano deliberati e le modalità di pubblicazione, i regolamenti e le deliberazioni non possono modificare lo Statuto né da esso derogare. Le modificazioni statutarie non possono essere inserite all'interno di atti deliberativi di altra natura e devono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio come oggetto esplicitamente dichiarato.

Art. 119

Disposizioni transitorie

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore dello Statuto si procede alla revisione dei regolamenti comunali.

2. Il Regolamento del Consiglio comunale, quello sui referendum e sulla iniziativa popolare e quello sulla partecipazione, vengono adeguati entro il 31.12.2000.

3. Le procedure per l'istituzione del Difensore civico sono avviate entro il 31 dicembre 2000.

4. La nomina degli eventuali Assessori esterni al Consiglio Comunale di cui all'art. 75 potrà avere applicazione dal mandato amministrativo successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 120

Ulteriori disposizioni transitorie

1. In attesa del Regolamento per le consultazioni referendarie di cui all'art. 40, comma 1, sarà applicato, per quanto compatibile con lo Statuto, il Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 331 del 22.12.1989

2. Fino all'approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio comunale resta in vigore quello approvato con delibera consiliare n. 58/99.

3. Sono abrogate le norme del Regolamento di cui al precedente punto 2. in contrasto con il presente Statuto.

Art. 121

Entrata in vigore

1. Lo Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, la pubblicazione sul BURT e l'invio al Ministero dell'Interno, entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

2. Il Comune promuove idonee iniziative per assicurare a tutti i cittadini la conoscenza dello Statuto, inviandone, in ogni caso, copia in ogni famiglia.

3. L'originale dello Statuto, sottoscritto in ogni pagina dal Sindaco, dal Segretario comunale e dal Consigliere anziano, viene depositato nell'Archivio del Comune, alla categoria I, classe I, fascicolo 1, per esservi conservato.